Ill.mo sig. Presidente
del Tribunale civile e penale
di .....

DENUNZIA AL TRIBUNALE DI GRAVI IRREGOLARITA'

ex art. 2409 cod. civ.

Ill.mo Signor Presidente,

premesso che è iscritta presso il registro delle imprese tenuto dal Tribunale presieduto dalla S.V. al n. ..... la ....., s.p.a. (s.r.l.) con sede in ....., con un amministratore unico/consiglio di amministrazione in persona di ...……..... ……, ... e un capitale sociale di euro ....., i cui soci sono i signori .....;
tutto ciò premesso, i sottoscritti ....., nella qualità di …….,
e ....., nella qualità di ....., elett. dom. ai fini della presente istanza in ....., via ....., presso lo studio ....., espongono quanto segue.

In diritto

1. *Omessa redazione del bilancio d'esercizio*

Stabilisce l'art. 2364, ult. co., cod. civ. (applicabile anche alle società di responsabilità limitata per il richiamo contenuto nell'art. 2486, co. 2), che l'assemblea ordinaria, deputata ad approvare il bilancio, deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea deve essere depositato, a disposizione dei soci, il bilancio e la relazione sulla gestione.
L'omesso deposito del bilancio e della relazione sulla gestione nel registro delle imprese, allorché esso è imputabile all'amministratore, che non lo ha redatto e sottoposto all'assemblea per l'approvazione (*cfr*. in proposito l'art. 2392, co. 1, cod. civ., richiamato dall'art. 2487, co. 2), è punito con la sanzione amministrativa da euro 274,66 a euro 2.753,26 (art. 2630 cod. civ.).
L'omessa redazione con la conseguente pubblicazione del bilancio e della relazione amministrativa lede un precetto imperativo posto dall'ordinamento a tutela dei soci e dei terzi contraenti con la società, nonché quale corollario necessario del riconoscimento della personalità giuridica.
Bilancio e relazione devono essere redatti perché essi danno quell'informazione sulla consistenza del patrimonio sociale che costituisce l'unica garanzia dei creditori. Si consideri, inoltre, che il legislatore, nell'accordare la personalità giuridica, operando così una finzione sulla realtà che conosce solo persone fisiche, assoggetta le suddette personalità giuridiche, in fattispecie una società di capitali, a uno statuto che impone la redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio, anche per controllare l'esistenza di un capitale adeguato agli impegni assunti e comunque non inferiore alla misura minima edittale.
L'esistenza di una s.p.a. che opera e contrae obbligazioni, opponendo ai creditori una responsabilità limitata al proprio patrimonio sociale - celato e incontrollato - costituisce una situazione irregolare, che è di pericolo all'ordinato svolgimento delle attività commerciali e pertanto non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico.

2. *Riconoscimento del diritto di informazione del socio*

(Con riferimento alle società a responsabilità limitata, stabilisce l'art. 2489 cod. civ. che «nella società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali e di consultare i libri sociali».)
Il diritto di informazione è un *diritto soggettivo sostanziale* del socio, considerato, come afferma il Foschini (*Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano 1959, pag. 265), che a esso «corrisponde un dovere di comportamento da parte della società tramite i suoi organi, (...) e atteso che l'azionista può tutelare detta situazione giuridica venendo a perseguire l'eventuale violazione dell'obbligo giuridico di informazione». Il diritto di informazione è un *diritto inderogabile e irrinunziabile*, trovando «il proprio fondamento in principi e norme a carattere imperativo» (op. cit., pag. 267).
Si osservi infatti che il legislatore tutela il diritto di informazione sia sul piano civile sia su quello penale. Sul piano civile accorda al socio leso l'azione di responsabilità di cui all'art. 2395 cod. civ. per violazione di un diritto nascente dal contratto sociale. Sul piano penale il legislatore sanziona gli amministratori, che dolosamente nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono valutazioni di fatti materiali non rispondenti al vero od omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi (art. 2621, co. 1, cod. civ.) e della reclusione da sei mesi a tre anni se cagionano un danno a soci o creditori (art. 2622, co. 1).
Lo scrivente non intende qui denunciare il reato di false comunicazioni sociali, occorrendo l'esistenza di altri elementi da accertare in diversa sede. Lo scrivente intende solo sottolineare come la violazione del diritto di informazione costituisce violazione di un diritto di pubblico interesse (soprattutto nelle società a responsabilità limitata, dove la distanza fra organo amministrativo e soci, ai fini dell'accesso alle informazioni sulla vita della società, è certamente meno marcata di quella esistente nella società per azioni).
3. ……
……
……

In fatto

……
……
……
Nel riservarsi ulteriori deduzioni e allegazioni da produrre in tempo utile o comunque su richiesta del collegio, i sottoscritti

c h i e d o n o

che il Tribunale, sentito in camera di consiglio l'amministratore unico (***oppure*** il consiglio di amministrazione), lo revochi nominando un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata o, in via subordinata, nomini un ispettore giudiziario, disponendo gli opportuni provvedimenti cautelari.

Con osservanza.
....., ...

(.....)
(.....)

Allegati:
sub 1 ……
sub 2 ……
sub 3 ……

Dal 1° gennaio 2004 la denuncia non è più prevista per le s.r.l.